



*Consiglio Regionale della Puglia*

Proposta di legge regionale

**"Modifiche e integrazioni alla legge regionale  
'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE'"**

di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza



*Consiglio Regionale della Puglia*

A causa di un errore materiale, il testo della **legge** recante "**ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**", trasmesso dalla II Commissione al Consiglio per l'esame e l'approvazione dell'Aula, è risultato privo di alcune modifiche introdotte, con voto unanime, nel corso della discussione nella predetta Commissione.

Si pone pertanto l'esigenza di apportare al testo approvato con delibera del Consiglio regionale n. 66 del 5 dicembre 2011 le modifiche effettivamente introdotte alla unanimità dalla Commissione a seguito di approfondito e condiviso esame.



*Consiglio Regionale della Puglia*

Proposta di legge regionale

**"Modifiche e integrazioni alla legge regionale  
'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE'"**

di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza

Articolo unico

1. Alla legge "Ordinamento della polizia locale", approvata con delibera del Consiglio regionale n. 66 del 5 dicembre 2011, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) All'articolo 3 (Funzioni della Provincia), comma 1, lett. b), dopo le parole: "all'articolo 5, lettere e), f)", si aggiunge la seguente lettera: "g)".
- b) All'articolo 4 (Funzioni del Comune), comma 1, lett. a), dopo le parole: "con il concorso del volontariato", sono inserite le seguenti: "per l'attuazione delle politiche sociali, educative, ambientali e territoriali" e dopo le parole: "nuove modalità di intervento", sono soppresse le seguenti: "nelle periferie e".
- c) All'articolo 10 (Comunicazione esterna dell'attività della polizia locale), comma 1, la parola: "istruttorio," è



*Consiglio Regionale della Puglia*

- sostituita con le seguenti: "investigativo e della normativa sulla privacy,".
- d) All'articolo 11 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale), comma 4, le parole: "nei confronti di personale proveniente dall'area di vigilanza - polizia locale", sono sostituite dalle seguenti: "in conformità alle modalità di cui alla lett. d) del comma 3 dell'articolo 6".
- e) All'articolo 11 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale), comma 5, le parole: "norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi", sono sostituite dalle seguenti: "vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali".
- f) all'articolo 19 (Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale), comma 1, lett. d), le parole: "tre comandanti, in rappresentanza", sono sostituite dalle seguenti: "due rappresentanti";
- g) All'articolo 24 (Disposizioni transitorie), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2 bis. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi si applicano, comunque, anche in mancanza di adeguamento".